

INTERO PROVVEDIMENTO

Decreto legislativo - 01/09/1993, n.385

Gazzetta Ufficiale: 30/09/1993, n. 230

EPIGRAFE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U. BANCARIO - T.U.B.) (1) (2) .

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrano, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze».

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota INAIL 24 febbraio 2010, n. 1791; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2011 n. 1878519; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 05 luglio 2012 n. 1913790.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 **Definizioni.**

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia (1);

a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione (2);

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (3);

e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (4);

e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano (5);

e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione (6);

[f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;] (7)

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;

g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività (8);

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi (9);

h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea (10);

h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010(11);

h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU (12);

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (13).

[m) "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze.](14)

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo (15);

d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU (16);

d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d) (17);

e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di

pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato (18);

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento [come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11](19);

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4(20);

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

-- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

-- cambi;

-- strumenti finanziari a termine e opzioni;

-- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

-- valori mobilitari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (21).

h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (22);

h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia (23);

h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (24).

h-quater) `partecipazioni`: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall' articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (25);

[h-quinquies) `partecipazioni rilevanti`: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società (26);]

h-sexies) istituti di pagamento: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento [di cui alla lettera f), n. 4)] (27);

h-septies) istituti di pagamento comunitari: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia(28);

h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti (29);

[h-octies) succursale di un istituto di pagamento': una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento.] (30)

h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (31).

i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater(32);

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare [, in conformità delle deliberazioni del CICR,] la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (33).

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti(34).

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti(35).

3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11(36).

[1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[2] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

[4] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[5] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Dlgs.14 novembre 2016 n. 223.

[6] Lettera inserita articolo 1, comma 1, lettera a), del Dlgs.14 novembre 2016 n. 223.

[7] Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[8] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

- [9] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [10] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
- [11] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
- [12] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs.14 novembre 2016 n. 223
- [13] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
- [14] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, successivamente, modificata dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e da ultimo, soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [15] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
- [16] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs.14 novembre 2016 n. 223
- [17] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs.14 novembre 2016 n. 223
- [18] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [19] Numero sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [20] Numero sostituito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
- [21] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
- [22] Lettera aggiunta dall'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 1 marzo 2002, n. 39.
- [23] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [24] Lettera aggiunta dall'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 1 marzo 2002, n. 39 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
- [25] Lettera aggiunta dall'articolo 9.1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
- [26] Lettera aggiunta dall'articolo 9.1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente soppressa dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
- [27] Lettera aggiunta dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [28] Lettera aggiunta dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
- [29] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[30] Lettera aggiunta dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[31] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[32] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[33] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[34] Comma aggiunto dall'articolo 9.1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[35] Comma aggiunto dall'articolo 9.1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[36] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

TITOLO I AUTORITÀ CREDITIZIE

Articolo 2 Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, [dal Ministro dell'economia e delle finanze,] dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (1).

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti,

attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario (2).

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

Articolo 3

Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Articolo 4

Banca d'Italia.

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II [e nell'art. 107]. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge,

impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza (1).

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, [intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni] (2).

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239 e successivamente dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 5

Finalità e destinatari della vigilanza.

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (1).

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

(1) Comma modificato dall' articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

Articolo 6

Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU (1) (2).

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVI, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea (3).

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo (4).

3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento (5).

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri

Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e d), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 6 bis 2 **(Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia) (1)**

Art. 6-bis

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:

a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;

- b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
- c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
- d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;
- e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;
- f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies.

4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 4, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 7

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.

1 . Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (1).

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.(2).

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi al segreto d'ufficio (3).

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni (4).

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere

comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite (5).

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 (6).

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (7).

[9-bis. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (8).] (9)

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime (10).

(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e dall'articolo 1, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130. A norma dell'articolo 62 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 l'Ufficio italiano cambi è soppresso; le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono trasferite alla Banca d'Italia. Da ultimo, comma modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e dall'articolo 1, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ed infine dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(5) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(6) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(7) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

(9) Comma implicitamente abrogato per effetto della sostituzione degli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9- bis e 10 negli attuali commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(10) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e, successivamente dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

Articolo 8

Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (1).

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 9 Reclamo al CICR.

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

TITOLO II BANCHE

CAPO I NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

Articolo 10 Attività bancaria.

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Articolo 11

Raccolta del risparmio (1).

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche (2).
- 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (3).
- 2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (4).
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (5).
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
 - a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano (6);

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (7).

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (8).

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico (9) .

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (10).

4-quinq. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (11).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (12).

(1) Vedi la deliberazione CICR 19 luglio 2005, n. 1058.

(2) A norma dell'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 il divieto di cui al presente comma non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).

- (4) Comma inserito dall' articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11
- (5) Comma sostituito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
- (7) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente sostituito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (8) Comma inserito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente sostituito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (9) Comma inserito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (10) Comma inserito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (11) Comma inserito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (12) Comma sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente sostituito dall'articolo 9.2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 12

Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

[2. Sono ammesse di diritto alla quotazione in borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati.]
(1)

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410 , 2412, 2413 , 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis , 2415, 2416 , 2417 , 2418 e 2419 del codice civile (2).

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l' articolo 2412 (3).

4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis (4).

5. La Banca d'Italia [, in conformità delle deliberazioni del CICR,] disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (5).

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia [, in conformità delle deliberazioni del CICR,] può disciplinarne le modalità di emissione (6).

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

(1) Comma abrogato dall'articolo 64, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, con la decorrenza indicata dal medesimo dall'articolo 64, comma 4.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.3 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(3) Comma modificato dall'articolo 64, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e successivamente sostituito dall'articolo 9.3 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(4) Comma inserito dall'articolo 9.3 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1103, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(5) Comma sostituito dall'articolo 9.3 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Da ultimo, comma modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 12 bis

Strumenti di debito chirografario di secondo livello 1

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, ne' includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non comporta la nullita' del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia puo' disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello .

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1103, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 13

Albo.

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica (1).

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 14

Autorizzazione all'attività bancaria.

1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni (1):

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (2);

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (3);

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26 (4);

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (5).

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione (6).

[2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.] (7)

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;

b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) e' accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi (8).

3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 (9).

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità (10).

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo[, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione](11).

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera a), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 9.4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Da ultimo, la presente lettera e' stata sostituita dall'articolo 1, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 9.4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Da ultimo, la presente lettera e' stata sostituita dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera c) del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera c) del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(10) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'articolo 26, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

(11) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera d) del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 15 Succursali.

01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3 (1).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto (2).

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia (3).

3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale (4).

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute

ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane (5).

(1) Comma inserito a dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 5 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera d), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 16

Libera prestazione di servizi.

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia (1).

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia (2).

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l' articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3).

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs. 3 agosto 2017, n. 129.

Articolo 17

Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.

1. La Banca d'Italia [, in conformità delle deliberazioni del CICR,] disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 18

Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

1. Le disposizioni dell'articolo 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia (1).

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4 (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 10, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

CAPO III

PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21

Articolo 19

Autorizzazioni (1) (2).

1. E' soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (3).

2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per

cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa (4).

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma (5).

[4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse] (6).

5. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio (7).

5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca (8).

5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia (9).

[6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari nè finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne

consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.](10)

[7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa .](11)

8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. (12).

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo [e il divieto previsto dal comma 6] si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto (13).

9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter. (14).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.5 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Vedi la deliberazione CICR 19 luglio 2005, n. 1057 e le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera a), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera c), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 3), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e successivamente soppresso dall'articolo 1, comma 11, lettera d), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 4), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, dall'articolo 1, comma 10, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e e successivamente modificato dall' articolo 1, comma 11, lettera e), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma inserito dall' articolo 1, comma 11, lettera f), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(9) Comma inserito dall' articolo 1, comma 11, lettera f), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(10) Comma abrogato dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(11) Comma abrogato dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(12) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 5), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 , dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e successivamente sostituito articolo 1, comma 11, lettera g), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(13) Comma inserito dall'articolo 39 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e successivamente modificato dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(14) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 6), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 , successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10,

lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ed infine sostituito dall' articolo 1, comma 11, lettera h), del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione.

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche (1).

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce [entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza]. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso (2).

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2 (3).

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

(1) Comma sostituito dall'articolo 9.6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 1), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Comma modificato dall'articolo 9.6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente,

dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 2), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(3) Comma modificato dall'articolo 9.6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), punto 3), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 21

Richiesta di informazioni (1) .

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.7 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 22

Partecipazioni indirette e acquisti di concerto (1) (2).

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 (3).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 1), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 9.8 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

Articolo 23 **Nozione di controllo (1).**

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall' articolo 2359 , commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento (2).

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle

deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile ;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Comma modificato dall'articolo 40 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Articolo 24

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione (1)

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni

previste dall' articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall' articolo 20 .

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (2).

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall' articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate (3) (4).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 .

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 .

(4) Articolo sostituito dall'articolo 9.10 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

CAPO IV

Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 25

Partecipanti al capitale (1).

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilita';

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.11 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 26

Esponenti aziendali (1) .

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai

responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

(1) Articolo modificato dall'articolo 9.12 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 27 **Incompatibilità.**

[1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

CAPO V BANCHE COOPERATIVE

Articolo 28 Norme applicabili.

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall' articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell' articolo 35 del presente decreto (1) .

2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi (2).

(1) Comma inserito dall'articolo 9.13 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 15, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

SEZIONE I BANCHE POPOLARI

Articolo 29 Norme generali.

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro (1).

2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato (2).

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo (3).

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo (4).

[3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali .] (5)

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(1) Comma sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale disposizione si applica, comunque, fin dal 1° gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro. Vedi, anche, l'articolo 145, comma 80, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

(5) Comma sostituito dall'articolo 42 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

Articolo 30

Soci.

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (1) (2).

2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge (3).

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (4).

5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta (5).

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

(1) Comma modificato dall'articolo 23-quater, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui al presente comma, prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere incrementata, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e, da ultimo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere incrementata dall'articolo 2, comma 17-quaterdecies del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225 .

(3) Comma inserito dall'articolo 23-quater, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(5) Comma inserito dall'articolo 23-quater, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 31 **Trasformazioni e fusioni (1).**

1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

Articolo 32

Utili.

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

SEZIONE II

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO (1)

(1) A norma dell'articolo 4, comma 5-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per le cooperative di cui alla presente Sezione, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

Articolo 33

Norme generali 1.

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis (2).

1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis (3).

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3 (4).

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento (5).

[1] A norma dell'articolo 4, comma 5-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per le cooperative di cui alla presente Sezione, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49 e successivamente, modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

[3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

[4] Comma sostituito dall'articolo 43 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

[5] Comma sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Articolo 34

Soci (1).

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione (2).

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa (3).

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro (4) (5).

4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni (6).

[5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, nè fare anticipazioni su di esse, nè compensarle con le obbligazioni dei soci.] (7)

6. Si applica l'articolo 30, comma 5 (8).

(1) A norma dell'articolo 4, comma 5-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per le cooperative di cui alla presente Sezione, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(3) Vedi deroga di cui all' articolo 2, comma 172, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(4) Vedi deroga di cui all' articolo 2, comma 172, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(5) Comma sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(7) Comma abrogato dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(8) Comma sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 35 **Operatività (1).**

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia (2).

(1) A norma dell'articolo 4, comma 5-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per le cooperative di cui alla presente Sezione, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

Articolo 36

Fusioni e trasformazioni (1) (2).

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino [banche popolari o] banche costituite in forma di società per azioni (3).

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione (4).

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4 (5).

(1) A norma dell'articolo 4, comma 5-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per le cooperative di cui alla presente Sezione, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

(2) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

Articolo 37

Utili (1).

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

(1) A norma dell'articolo 4, comma 5-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, per le cooperative di cui alla presente Sezione, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.

Articolo 37 bis 2

Gruppo Bancario Cooperativo¹

Art. 37-bis

1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da:

a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo

appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro (2);

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013. (3)

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al

gruppo siano pari alla meta' piu' due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione (4).

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalita' mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono (5):

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonche' gli altri poteri necessari per l'attivita' di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (6);

2) i casi, comunque motivati [ed eccezionali], in cui la capogruppo puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle societa' aderenti al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri;

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente.

3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo (7).

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia (8).

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile .

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della

societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia (9):

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilita' del gruppo;

c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

[b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;] (10)

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

[1] Articolo introdotto dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49

[2] Lettera modificata dall'articolo 11, comma 2, lettera a), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[3] Comma modificato dall'articolo 21, comma 1-bis del D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15 e successivamente dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

[4] Comma inserito dall'articolo 11, comma 2, lettera b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[5] Alinea modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera c), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[6] Numero modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera d), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[7] Comma inserito dall'articolo 11, comma 2, lettera e), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[8] Comma inserito dall'articolo 11, comma 2, lettera e), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[9] Alinea modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera f), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

[10] Lettera soppressa dall'articolo 11, comma 2, lettera g), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108.

Articolo 37 ter **Costituzione del gruppo bancario cooperativo (1)**

Art. 37-ter

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;

b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile..

(1) Articolo introdotto dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

CAPO VI NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

SEZIONE I CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

Articolo 38 Nozione di credito fondiario.

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti (1).

(1) Vedi la deliberazione CICR 22 aprile 1995 relativa a norme in materia di credito fondiario in attuazione del presente comma.

Articolo 39 Ipotecche.

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari (1).

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora

dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia (2).

6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote(3).

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso (4).

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo (5).

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

[1] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza».

[2] Comma sostituito dall'articolo 7 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

[3] Comma inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

[4] Comma inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

[5] Comma inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

Articolo 40

Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1).

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

(1) Comma sostituito dall'articolo 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 6. Per la disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui vedi deliberazione CICR 9 febbraio 2000.

Articolo 40 bis 2

Cancellazione delle ipoteche (1)

Art. 40-bis.

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorche' annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita [ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile] (2).

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalita' determinate dall'Agenzia del territorio.

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalita' previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. [La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile](3).

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e' necessaria l'autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari,

ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.
(4) (5)(6).

(1) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 27 ter, comma 1, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e successivamente dall'articolo 6, comma 5 quinquiesdecies, lett. a), num. 1) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(3) Comma modificato dall'articolo 27 ter, comma 1, lett. b) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e successivamente dall'articolo 6, comma 5 quinquiesdecies, lett. a), num. 2) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(4) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 8, lettera a) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

(5) Vedi quanto disposto dall'articolo 161 , come modificato dall'articolo 6, comma 5 quinquiesdecies, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(6) Per le modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, di cui al presente articolo, vedi il Provvedimento dell'Agenzia del Territorio 25 giugno 2012.

Articolo 41

Procedimento esecutivo.

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

Articolo 42

Nozione di credito alle opere pubbliche.

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

SEZIONE II CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

Articolo 43 Nozione.

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (1).

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

(1) Per le norme in materia di credito agrario e peschereccio vedi deliberazione CICR 22 aprile 1995, in attuazione del presente comma.

Articolo 44

Garanzie (1).

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, e successivamente dall'articolo 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 45

Fondo interbancario di garanzia

[1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 (1) (2).] (3)

(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) A norma dell'articolo 10, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, in attuazione dell'articolo 1, comma 512 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui al presente articolo è soppresso.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

SEZIONE III

ALTRE OPERAZIONI

Articolo 46

Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

- a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti (1).

1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli simili emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2).

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto (3).

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal

quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (4).

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo .

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma inserito dall'articolo 12, comma 6, lettera a) del D.L. 23 dicembre 2013 n.145 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

(3) Comma modificato dall'articolo 12, comma 6, lettera b), numeri 1) e 2), del D.L. 23 dicembre 2013 n.145 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

(4) Comma sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 8 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 47

Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici (1).

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 48

Credito su pegno (1).

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 48 bis 2

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato¹.

Art. 48-bis

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 puo' essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una societa' dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprieta' di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non puo' essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 puo' essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e' tenuto al

rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non e' prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia' rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo e' elevato da nove a dodici mesi. Al verificarsi dell'inadempimento di cui al presente comma, il creditore e' tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonche' a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile [successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1] una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l'ammontare del credito per cui procede.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformita' ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non puo' procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile . Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonche' a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del

valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo' fare istanza al giudice delegato perche', sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5 .

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119.

CAPO VII ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

Articolo 49 Assegni circolari (1).

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia [, in conformità delle deliberazioni del CICR,] determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1 (2).

(1) Per la ridefinizione della disciplina in materia di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili vedi la deliberazione CICR 22 aprile 1995 di attuazione del presente articolo.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 16, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 50

Decreto ingiuntivo.

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

TITOLO III

VIGILANZA

CAPO I

VIGILANZA SULLE BANCHE

Articolo 51

Vigilanza informativa.

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la risoluzione consensuale del mandato;
- d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata (1).

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis (2) (3).

1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime (4).

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (5).

(1) Comma inserito dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) Comma inserito dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3) Vedi l'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 marzo 2014, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 maggio 2014, n. 75.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 17, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 17, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 52

Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti (1) (2).

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle

norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (3) .

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto (3).

[2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale] (4) .

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 (3).

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2 .

4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU (5).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 11 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(3) Comma modificato dall'articolo 9.14 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Comma modificato dall' articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

(4) Comma aggiunto dall'articolo 9.14 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente il

presente comma è stato abrogato dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e a norma dell'articolo 43, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il presente comma è abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del D.Lgs. 39/2010 medesimo.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 12, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 52 bis **Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (1).**

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 18, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 52 ter 3 **Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia (1).**

1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.

4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU (2).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 18, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 12, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 53 **Vigilanza regolamentare.**

1. La Banca d'Italia [, in conformità delle deliberazioni del CICR,] emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto (1):

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (2);

d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (3).

[2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.]
(4)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario,

la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (5).

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali (6).

[3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di

sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (7) (8).] (9)

4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio (10).

[4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) dell'entità del patrimonio della banca;

b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia (11).] (12)

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione (13).

4-quater. La Banca d'Italia[, in conformità alle deliberazioni del CICR,] disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (14).

4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge (15).

4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria (16).

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Lettera sostituita sostituita dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della Legge 15 dicembre 2011, n. 217. Per l'attuazione della presente lettera vedi la deliberazione CICR 2 agosto 1996 e la deliberazione CICR 23 marzo 2004 .

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(4) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 19, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma inserito dall' articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(6) Comma inserito dall' articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239 e dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

(8) Per la ridefinizione della disciplina in materia di investimenti immobiliari delle banche vedi la Deliberazione CICR 22 aprile 1995 , di attuazione del presente comma.

(9) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 19, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(10) Comma modificato dall'articolo 9.15 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente sostituito dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e da ultimo, dall'articolo 1, comma 19, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(12) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

(13) Comma inserito dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(14) Comma inserito dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e dall'articolo 1, comma 19, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(15) Comma inserito dall'articolo 1, comma 19, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(16) Comma inserito dall'articolo 1, comma 19, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 53 bis 2

Poteri di intervento (1)

1. La Banca d'Italia puo':

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia puo' altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 20, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 53 ter **Misure macroprudenziali (1)**

1. La Banca d'Italia e' autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 20, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 15, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 54

Vigilanza ispettiva.

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari (1).

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori (2).

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 21, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Vedi l'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 marzo 2014, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 maggio 2014, n. 75.

Articolo 55

Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalita' da essa stabilite (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 22, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 56

Modificazioni statutarie.

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione (1).

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

(1) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 57

Fusioni e scissioni.

1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non e' necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione

della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (1).

2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 (2)

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 16, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.16 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 58

Cessione di rapporti giuridici (1).

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (2).

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti (3).

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 (4).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 12 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.17 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(3) Comma sostituito dall'articolo 12 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 12 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

CAPO II

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Articolo 59

Definizioni.

1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 (1);

b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia [in conformità alle delibere del CICR]; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2);

c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici (3);

b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (4)

[1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.] (5)

(1) Lettera sostituita dall'articolo 44 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 23, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297. Vedi disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

SEZIONE I GRUPPO BANCARIO

Articolo 60 Composizione.

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia [in conformità alle deliberazioni del CICR], le partecipazioni in società bancarie e finanziarie (1).

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni in Legge 23 febbraio 2007, n. 15 e successivamente dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53. Da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 24, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 61

Capogruppo.

1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo (1).

[2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.] (2)

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

5. Alla società finanziaria e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 52 (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni in Legge 23 febbraio 2007, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni in Legge 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Comma sostituito dall'articolo 9.18 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

Articolo 62

Idoneità degli esponenti (1) .

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.

(1) Articolo modificato dall'articolo 9.19 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 25, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 63

Partecipazioni (1).

1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis (2) .

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.

(1) Articolo modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente sostituito dall'articolo 9.20 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Comma modificato dall'articolo 45 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e successivamente dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

Articolo 64

Albo.

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

SEZIONE II

AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Articolo 65

Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
 - a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

[d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;] (1)

[e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);] (2)

[f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);] (3)

[g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;] (4)

h) società che, [fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6], controllano almeno una banca (5);

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (6).

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

(1) Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(2) Lettera soppressa dall' articolo 1, comma 1, lettera f) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 .

(3) Lettera soppressa dall' articolo 1, comma 1, lettera f) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 .

(4) Lettera soppressa dall' articolo 1, comma 1, lettera f) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 .

(5) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(6) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 1, lettera f) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

Articolo 66

Vigilanza informativa.

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata (1).

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).

4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata (2).

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari

forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata (3).

5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati (4).

5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(3) Vedi l'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 marzo 2014, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 maggio 2014, n. 75.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 67

Vigilanza regolamentare.

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma (1)

[2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.] (2)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (3).

[2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di

sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.] (4)

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65 (5).

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario (6) (7).

3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter (8).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 1, del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, dall' articolo 22, comma 2, lettera a), della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 27, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 27, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2, del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2, del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, successivamente sostituito dall' articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239 e dall' articolo 22, comma 2, lettera b), della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, e da ultimo abrogato dall'articolo 1, comma 27, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 3, del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4, del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(7) Vedi deliberazione CICR 2 agosto 1996.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 27, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 67 bis 2

Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista (1).

Art. 67-bis.

1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.

3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

Articolo 67 ter 3 **Poteri di intervento (1)**

1. La Banca d'Italia puo':

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficino di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (2);
- e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia puo' altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 28, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 17, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 68

Vigilanza ispettiva.

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento (1).

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte (2).

3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità (3) (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

(2) Comma sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, successivamente integrato dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 e, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma inserito dall' articolo 1, comma 1, lettera i) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297.

(4) Vedi l'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 marzo 2014, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 maggio 2014, n. 75.

Articolo 69

(Collaborazione tra autorità e obblighi informativi) (1).

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità'.

In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

a) sulle società finanziarie e sulle società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana (2);

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidita' e della stabilita' del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie (3).

1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.

1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239.

(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

TITOLO IV

MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

**(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre
2015, n. 181**
Articolo 69 bis
Definizioni (1)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;

b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata;

c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti (2);

e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 (3);

f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati comunitari;

g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]

h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];

l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 11, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

CAPO 01

Piani di risanamento (1)

(1) Capo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 ter 3

Ambito di applicazione (1)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;

b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;

c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h).

2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 quater 4

Piani di risanamento (1)

1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies.

3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.

4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 quinquies 5 Piani di risanamento di gruppo (1)

1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che cio' non sia a essa specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies.

3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di passivita' fra societa' del gruppo.

5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari.

6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

a) alle autorita' competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 sexies

Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo (1)

1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d'Italia può, fissando i relativi termini:

a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;

b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;

c) ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.

4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 septies 7
Rapporti con le altre autorita' e decisioni congiunte sui piani di
risanamento (1)

1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorita' competenti degli altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa' del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita' delle disposizioni dell'Unione europea.

2. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e' stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 octies 8
Misure attuative dei piani di risanamento (1)

1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze e' comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 nonies **Trasmissione dei piani di risanamento (1)**

1. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia.

2. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorita' competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 decies 10 **Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni (1)**

1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.

2. La Banca d'Italia puo' inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 undecies 11 **Disposizioni di attuazione (1)**

1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

CAPO 02

Sostegno finanziario di gruppo (1)

(1) Capo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 duodecies **Accordo di gruppo (1)**

1. Una banca italiana o societa' italiana capogruppo di un gruppo bancario, le societa' italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa' incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo.

2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;

b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra societa' del gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando la societa' cui il sostegno e' concesso si trovi in difficolta' e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del gruppo.

3. Le societa' che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita' dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

4. Il sostegno finanziario puo' essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attivita' da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche' con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o piu' operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo.

5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi:

a) l'accordo e' sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu' dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita' dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso e' influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo' essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorita' competente, i presupposti dell'intervento precoce.

7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo puo' essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 terdecies 13 **Autorizzazione dell'accordo (1)**

1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorita' competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 quaterdecies 14 **Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno (1)**

1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies e' sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa' del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere

predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società' ad aderire all'accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società' le cui assemblee hanno approvato il progetto.

2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformità' alle condizioni stabilite all'articolo 69-quinquiesdecies.

3. L'organo amministrativo della società' aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può' revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o più' società' aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società'.

6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e' pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia può' dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società' capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 quinquiesdecies 15

Condizioni per il sostegno (1)

1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo e' concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) si puo' ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta' finanziarie del beneficiario;

b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare o ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa' del gruppo ed e' nell'interesse della societa' del gruppo che fornisce il sostegno;

c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita' dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

d) vi e' la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa' che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa' beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara' possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita' o solvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce;

f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita' del sistema finanziario, in particolare nello Stato comunitario in cui ha sede la societa' del gruppo che fornisce il sostegno;

g) la societa' del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita', grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013

e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e' tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa', fatta eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la vigilanza sulla societa' abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 sexiesdecies 16

Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni (1)

1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all'ABE nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorità competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 è trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d'Italia è l'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 septiesdecies 17

Norme applicabili e disposizioni di attuazione 1

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare (2).

2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[2] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «agli articoli 64,65,66 e 67,216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza».

CAPO I BANCHE

SEZIONE 01

Misure di intervento precoce (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 octiesdecies Presupposti (1)

1. La Banca d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una societa' capogruppo di un gruppo bancario:

a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;

b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e

sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 noviesdecies 19 **Attuazione del piano di risanamento e altre misure (1)**

1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla banca o alla societa' capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 puo':

a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;

b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 vicies 20 **Poteri di accertamento e flussi informativi (1)**

1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere

esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 vices semel 21

Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza (1)

1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario.

4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della società capogruppo.

5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98.

6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 69 vicies bis 22
Disposizioni di attuazione (1)

1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Articolo 70
Provvedimento 1.

1. La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria (2).

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6(3).

3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73(4).

4. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana(5).

5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve [o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata]. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (6).

[6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.] (7)

7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato (8)(9).

[1] Vedi le disposizioni di cui all'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera a) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera b) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[4] Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera c) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera d) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[6] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera e) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 18, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

[7] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 14, lettera f) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[8] Comma sostituito dall'articolo 9.21 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 14, lettera g) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[9] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse.

Articolo 70 bis 2

Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (1)

[1. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.] (2)

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 15, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 71

Organi della procedura.

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina (1):

a) uno o più commissari straordinari;

b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. [Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese (2).

[3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.] (3)

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia (4).

5. La Banca d'Italia, per ragioni di urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9 (5).

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26. I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse (6).

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera a) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.22 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera b) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 16, lettera c) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera d) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera e) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 15 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera f) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 72

Poteri e funzionamento degli organi straordinari.

1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione (1).

1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarita' e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia puo' stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma (2).

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia (3).

2-bis. La Banca d'Italia puo', in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri (4).

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (5).

4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza (6).

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse (7).

5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa (8).

6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi indicati all'articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d'Italia. L'ordine del giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo convocato (9).

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente .

9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia (10)(11).

9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (12).

(1) Comma sostituito dall'articolo 9.23 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente dall'articolo 1, comma 17, lettera a) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 17, lettera b) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma sostituito dall'articolo 9.23 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 17, lettera c) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(5) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 17, lettera d) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(7) Comma sostituito dall'articolo 9.23 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004 e, successivamente, modificato dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(8) Comma inserito dall'articolo 9.23 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004 e, successivamente, modificato dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(9) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 17, lettera e) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(10) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 17, lettera f) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(11) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera g) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 73 **Adempimenti iniziali.**

1. I commissari straordinari si insediano prendono in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza (1).

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.24 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 74

Sospensione dei pagamenti (1).

1. Se ricorrono circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore a un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi (2).

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca, se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 75

Adempimenti finali (1).

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente nonche' al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1.

(1) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 19, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

Articolo 75 bis 2

Commissari in temporaneo affiancamento (1)

1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 20, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

Articolo 76

Gestione provvisoria (1).

[1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell' articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (2).

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1] (3) .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 16 comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.25 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(3) Articolo abrogato dall' articolo 1, comma 21, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 77
Succursali di banche extracomunitarie.

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo (1).

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

(1) Comma inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Articolo 77 bis 2
Aumenti di capitale (1).

1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e' stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto.

2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari:

a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' effettuata sulla base delle

evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;

b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni;

c) non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria.

4. Il presente articolo si applica anche alle societa' capogruppo di un gruppo bancario.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 22, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 . Vedi inoltre l' articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

SEZIONE II PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Articolo 78 Banche autorizzate in Italia.

1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Articolo 79 Banche comunitarie (1).

1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia puo' adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e all'ABE.

3. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.

(1) Articolo modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 31, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

SEZIONE III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Articolo 80
Provvedimento.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione (1).
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85(2).
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare (3).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1, comma 23, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

[2] Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[3] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»

Articolo 81

Organi della procedura.

1. La Banca d'Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti (1).

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese (2) .

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 24, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 . Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.26 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 24, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

Articolo 82

Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare (1)(2).

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare(3).

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare (4).

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 25, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

[2] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti:

«dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»

[3] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza».

[4] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza».

Articolo 83

Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell' articolo 85 , e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all' articolo 85 (1).

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare (2)(3).

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (4)(5).

3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che

la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile (6).(7)

[1] Comma sostituito dall'articolo 64, comma 11, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415; successivamente dall'articolo 4 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 e, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

[2] Comma sostituito dall'articolo 64, comma 11, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[3] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza».

[4] Comma sostituito dall'articolo 64, comma 11, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[5] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali».

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 25, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 .

[7] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera f), numero 3), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

Articolo 84

Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. [La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione] (1).

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia (2).

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

(1) Comma sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 197 e, successivamente, modificato dall' articolo 1, comma 27, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Comma sostituito dall'articolo 9.27 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Comma successivamente modificato dall'articolo 39 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 85

Adempimenti iniziali.

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario (1).

2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

(1) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Articolo 86

Accertamento del passivo.

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3 (1).

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (2).

2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma (3).

3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore (4)(5).

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi (6).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo (7).

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi

dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo (8).

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese(9).

8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (10).

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

[1] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 28, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[2] Comma sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e successivamente modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

[3] Comma inserito dall' articolo 1, comma 28, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[4] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 28, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[5] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera g), numero 1), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti».

[6] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 28, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[7] Comma modificato dall' articolo 1, comma 28, lettera e), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[8] Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e successivamente dall'articolo 17 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

[9] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera g), numero 2), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali».

[10] Comma modificato dall' articolo 1, comma 28, lettera f), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 87

Opposizioni allo stato passivo.

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8(1).

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare (2)(3).

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore(4).

[4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.] (5)

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

[1] Comma modificato dall' articolo 1, comma 29, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[2] Comma modificato dall' articolo 1, comma 29, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[3] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza».

[4] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 29, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[5] Comma abrogato dall' articolo 1, comma 29, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 88

Esecutivita' delle sentenze (1).

[1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.] (2)

[2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.] (3)

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive (4).

[4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.] (5)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 1, comma 30, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 30, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 30, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 30, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(5) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 30, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 89 **Insinuazioni tardive (1).**

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari di diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 31, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 90 **Liquidazione dell'attivo.**

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (1).

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attivita' e passivita',

l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (2).

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo (3).

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

(1) Comma modificato dall' articolo 1, comma 32, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Comma modificato dall'articolo 18 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 32, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181

(3) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Articolo 91

Restituzioni e riparti 1.

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza (2)(3).

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 (4);

2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):

1) i depositi protetti;

2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca (5).

c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società' (6)(7).

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quello dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione (8).

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto nei casi previsti dal comma 2 (9).

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili (10).

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuate a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti, o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 85, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazioni sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE (11).

[1] Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

[2] Comma sostituito dall'articolo 19 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dall' articolo 1, comma 33, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[3] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera i), numero 1), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza».

[4] Numero modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[5] Comma inserito dall' articolo 1, comma 33, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 9, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[6] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1103, lettera c), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[7] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera i), numero 2), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza».

[8] Comma modificato dall'articolo 19 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dall' articolo 1, comma 33, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[9] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera i), numero 3), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza».

[10] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 33, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[11] Comma aggiunto dall' articolo 1, comma 33, lettera e), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 92

Adempimenti finali (1).

1. Liquidato l'attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti (2).

2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 91, comma 7.

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali (4) .

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento (5).

9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali (6).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 34, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 34, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma sostituito dall'articolo 9.28 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(5) Comma modificato dall' articolo 1, comma 34, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(6) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 34, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 92 bis

Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti (1).

1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma 6.

2. L'autorita' di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive

degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.

3. I commissari pagano, con priorit  rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei clienti, per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:

a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;

b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;

c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che puo' essere anticipata dall'autorita' di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi liquidatori.

4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorit  rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita' di risoluzione ai sensi del presente comma.

5. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita' di risoluzione.

6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 35, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 93 **Concordato di liquidazione.**

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia (1).

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori [chirografari], il tempo del pagamento e le eventuali garanzie (2).

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o

insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare (3)(4).

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge fallimentare (5)(6).

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.

[1] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera l), numero 1), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza».

[2] Comma modificato dall' articolo 1, comma 36, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[3] Comma modificato dall' articolo 1, comma 36, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[4] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera l), numero 2), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, all'ultimo periodo del presente comma le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza».

[5] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 36, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[6] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera l), numero 3), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020 al presente comma le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»

Articolo 94

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (1) .

3. Si applicano l' articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo (2)(3).

[1] Comma sostituito dall'articolo 9.29 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[2] Comma sostituito dall' articolo 1, comma 37, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Vedi inoltre l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[3] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza».

Articolo 95

Succursali di banche extracomunitarie (1).

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall' articolo 77, comma 1-bis , in quanto compatibili.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 6 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 197.

SEZIONE III bis

Banche operanti in ambito comunitario (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Articolo 95 bis

Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione (1) (2)

1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine (3).

1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria (4) (5).

2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri (6).

2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso (7).

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Rubrica sostituita dall' articolo 1, comma 38, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma modificato dall' articolo 1, comma 38, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 32, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) A norma dell' articolo 58-bis, comma 2, lettera a), del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, come modificato dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, il riferimento all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, contenuto nel presente comma, si intende effettuato all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo 58/1998.

(6) Comma modificato dall' articolo 1, comma 38, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(7) Comma aggiunto dall' articolo 1, comma 38, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 95 ter 3 Deroghe (1)

1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 95-bis , gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un

conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];

b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1 (2).

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all' articolo 95-bis , la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è sprossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 39, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 95 quater 4 **Collaborazione tra autorità (1)**

1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo (2).

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa

richiesta all'autorità di vigilanza o, se diversa, all'autorità di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea (3).

2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] (4).

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 40, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma modificato dall' articolo 1, comma 40, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma aggiunto dall' articolo 1, comma 40, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 95 quinquies **Pubblicità e informazione agli aventi diritto (1)**

1. «I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante (2).

2. Le comunicazioni previste dall' articolo 86 , commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all' articolo 86, comma 4 , e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall' articolo 86 , commi 4 e 5, le opposizioni di cui all' articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all' articolo 89 ,

presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4 , e 87, comma 1 , sono raddoppiati; il termine indicato nell' articolo 86, comma 5 , decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 41, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 95 sexies 6 **Norme di attuazione(1)**

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Articolo 95 septies 7 **Applicazione (1)**

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa , nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004 (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 42, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

SEZIONE IV
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1).
(1) Sezione inserita dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.
Articolo 96
Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia 1

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. [Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito] (2) .

1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti (3).

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiana al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiana salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura(4).

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione(5).

5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI (6).

[1] Articolo sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.Vedi disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 659/1996.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente, a decorrere dal 1° luglio 2018, dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[6] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96

Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia 1

Art. 96.1

1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine è prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, se:

a) è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e

b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.

4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.

5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96

Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse¹.

Art. 96.2

1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo'

essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.

2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.

3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato.

4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.

6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.

Articolo 96 bis 2

Interventi 1.

1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

- a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
- b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
- c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti (2).

1-bis. I sistemi di garanzia:

- a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
- b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;
- d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di

dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (3).

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto (4)

1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3(5).

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3;

oppure b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti (6).

1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile (7).

[2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.] (8)

[3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.] (9)

[4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile (10);

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica (11);

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19(12);

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.] (13)

[5. Il limite di rimborso per ciascun depositante e' pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.](14)

[6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.] (15)

[7. Il rimborso e' effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine puo' essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.](16)

[8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.](17)

[1] Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659. Vedi disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 659/1996.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[8] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[9] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[10] Lettera inserita dall'articolo 9.30 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[11] Lettera modificata dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria) e successivamente dall'articolo 2, comma 8, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

[12] Lettera sostituita dall'articolo 9.30 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[13] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[14] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[15] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[16] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

[17] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 bis 2

Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile 1

Art. 96-bis.1

1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:

a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale.

d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unita' immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidita' o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:

- a) i depositi presso un conto di cui due o piu' soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- b) se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel calcolo;
- c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 bis 2

Modalita' del rimborso dei depositi¹

Art. 96-bis.2

1. Il rimborso e' effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, senza che sia necessario presentare alcuna

richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso e' effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto e' denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato e' quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1.

2. Il sistema di garanzia puo' differire il rimborso nei seguenti casi:

a) vi e' incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito e' oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;

b) il deposito e' soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finche' detta misura restrittiva e' efficace;

c) se non e' stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non e' dovuto alcun rimborso se il valore del deposito e' inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterebbe per effettuare il rimborso medesimo;

d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;

e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, e' sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attivita' illecite, il sistema di garanzia puo' sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di

proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).

4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza e' impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia.

5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2).

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 bis 2

Obblighi dei sistemi di garanzia 1

Art. 96-bis.3

1. I sistemi di garanzia:

a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attivita';

b) effettuano con regolarita', almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle

lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale presso cui e' costituito il deposito protetto;

d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale;

e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e).

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 bis 2

Art. 96-bis.4

Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia (1)

1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 ter 3

Poteri della Banca d'Italia (1).

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;

d) le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.Vedi disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 659/1996. Successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 quater 4 Esclusione (1).

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.

3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.Vedi disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 659/1996. Successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 quater 4 Prestiti fra sistemi di garanzia 1.

Art. 96-quater.1

1. Un sistema di garanzia puo' erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:

- a) non e' in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
- b) ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari;
- c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
- d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
- e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4;
- f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).

2. L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni:

- a) il prestito e' rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
- b) il tasso di interesse e' pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
- c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

Articolo 96 quater 4

Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti 1.

Art. 96-quater.2

1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie e' effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non e' responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed e' abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia può deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 quater 4 **Adesione ad altro sistema di garanzia 1.**

Art. 96-quater.3

1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.

2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca è stata esclusa da un sistema di garanzia.

3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad

eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 quater 4 **Interventi finanziati su base volontaria¹.**

Art. 96-quater.4

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.

Articolo 96 quinquies 5 **Liquidazione ordinaria (1)**

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia

nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile (2).

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 197.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

SEZIONE V LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (1)

(1) Intitolazione aggiunta dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

Articolo 97

Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società (1).

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 43, del D.Lgs. 11 novembre 2015, n. 181; a norma dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto, la presente disposizione si applica anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale.

SEZIONE V bis

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 197.

Articolo 97 bis

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato (1)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

(1) Articolo inserito dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 197.

CAPO II GRUPPO BANCARIO

SEZIONE I CAPOGRUPPO

Articolo 98 Amministrazione straordinaria.

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;

b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa della risoluzione, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo (1) .

3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di amministrazione

straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.

(1) Lettera corretta con comunicato pubblicato in Gazz.Uff., 12 gennaio 1994, n. 8; successivamente sostituita dall'articolo 9.31 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004 e, da ultima, modificata, dall'articolo 1, comma 44, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(2) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 44, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 98 bis 2

Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (1)

[1. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo 98, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente capo.] (2)

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 33, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 45, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 99

Liquidazione coatta amministrativa.

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita'.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di

sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione (1).

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori (2).

[1] Comma sostituito dall'articolo 9.32 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

[2] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza».

SEZIONE II SOCIETÀ DEL GRUPPO

Articolo 100 Amministrazione straordinaria.

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti (1).

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

(1) Comma così modificato dall'articolo 9.33 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 101

Liquidazione coatta amministrativa.

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato

accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.

Articolo 102

Procedure proprie delle singole società.

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 103

Organi delle procedure.

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Articolo 104

Competenze giurisdizionali.

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo (1)(2).

[2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.] (3)

[1] Comma modificato dall' articolo 1, comma 46, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

[2] A norma dell'articolo 369, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».

[3] Comma abrogato dall' articolo 1, comma 46, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 105

Gruppi e società non iscritti all'albo.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64 (1).

(1) A norma dell'articolo 57, comma 6-ter, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, come modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera f), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, il riferimento all'articolo 64 del presente decreto, contenuto nel presente articolo, si intende effettuato all'articolo 11 del citato decreto legislativo 58/1998.

Articolo 105 bis 2

Cooperazione tra autorità' (1).

1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità' competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:

a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato comunitario attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorita' competente di un altro Stato comunitario.

2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorita' competente per la vigilanza di una banca comunitaria appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita' del gruppo insediate in altri Stati comunitari, secondo quanto emerge dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE.

4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le societa' del gruppo operanti in diversi Stati comunitari e' disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.

5. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 47, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 105 ter 3
Commissari in temporaneo affiancamento (1).

1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 47, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)

(1) Titolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 106
Albo degli intermediari finanziari (1)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia (2).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico (3).

(1) Articolo modificato dall' articolo 20, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 9.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dagli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; dall'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(3) In attuazione del presente comma vedi il D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

Articolo 107 **Autorizzazione (1)**

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa (2);

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (3);

e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110 (4);

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Articolo modificato dall'articolo 64, comma 19, lettera a), del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; dall'articolo 211, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; dall'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342; dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197; dall'articolo 1, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15; dall'articolo 35, comma 6, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente dall'articolo 1, comma 34, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 34, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 108 Vigilanza (1)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (2).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi (3).

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (4).

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (5).

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi (6).

4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (7).

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari (8).

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.35 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 35, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 35, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 35, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 35, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma modificato dall'articolo 1, comma 35, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 109

Vigilanza consolidata (1) (2).

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è

l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo (3).

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per

consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (4).

3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati (5).

3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (6)

(1) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 9.36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Vedi anche l'articolo 6 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 36, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 36, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 36, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 110

Rinvio (1)

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia (2).

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta (3).

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta (4)

(1) Articolo modificato dall'articolo 9.37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 37, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 20, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 37, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 37, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 111

Microcredito (1)

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, [tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,] possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche (2):

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa (3);
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attivita'.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato (4).

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente (5).

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore (6).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
- c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d) le informazioni da fornire alla clientela (7).

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3 (8).

(1) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'articolo 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 22 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 9.38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e

successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Alinea modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(6) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(7) Per la disciplina del microcredito, in attuazione del presente comma, vedi il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 111 bis 2 **Finanza etica e sostenibile (1)**

Art. 111-bis.

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 51, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Articolo 112

Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti (1)

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis (2).

2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica (3).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa' consortile a responsabilita' limitata (4).

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che (5):

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato (6).

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

(1) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 9.39 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 38, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) In attuazione del presente comma vedi il D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

(5) A norma dell'articolo 1, comma 69, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le società di cui all'ultimo periodo del presente alinea, le disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

(6) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, successivamente modificato dall'articolo 56-quinquies, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'articolo 1, comma 176, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 10, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Articolo 112 bis
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi (1)

Art. 112-bis.

1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato [ed ordinato in forma di associazione] , con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 . Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo (2).

2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa (3).

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.

4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni normative;
- c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la

riduzione delle attività' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività (4).

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività'.

7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti (5).

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo (6).

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza (7).

(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Vedi anche l' articolo 10, commi 8-ter e 8-quater del medesimo D.Lgs. 141/2010, inseriti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere n) e o), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(5) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 113

Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111. (1)

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
- c) per l'inattività' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività'.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.

(1) Articolo modificato dall'articolo 9.40 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 113 bis 2

Sospensione degli organi di amministrazione e controllo (1)

Art. 113-bis.

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2).

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1 ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1 (3).

(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall' articolo 1, comma 48, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma modificato dall' articolo 1, comma 48, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 113 ter

Revoca dell'autorizzazione e liquidazione (1) (2)

Art. 113-ter.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. La Banca d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto legislativo (3).

3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III (4).

4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-quinquies, [fatto salvo quanto previsto dal comma 3,] e l'articolo 97 (5).

[5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.] (6)

6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';

c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori (7).

6.bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa e' inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97 (8).

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Rubrica sostituita dall' articolo 1, comma 49, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(3) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 49, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(4) Comma inserito dall' articolo 1, comma 49, lettera c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(5) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 49, lettera d), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 16, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223 1, comma 21, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

(6) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 49, lettera e), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(7) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 49, lettera f), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

(8) Comma inserito dall' articolo 1, comma 49, lettera g), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 114

Norme finali (1)(2).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di

Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 (3).

(1) Articolo modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, dall'articolo 1 del D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) In attuazione del presente articolo vedi il D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

(3) Comma inserito articolo 22, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

TITOLO V bis

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)

(1) Titolo inserito dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria) e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 114 bis

Emissione di moneta elettronica 1

1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.

3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

[1] Articolo inserito dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria) e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. Vedi anche quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 114 bis 2 (Distribuzione della moneta elettronica)¹

Art. 114-bis.1

1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 ter 3 Rimborso della moneta elettronica (1)

1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Il detentore può chiedere il rimborso:

a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

b) alla scadenza del contratto o successivamente:

1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

(1) Articolo inserito dall' articolo 55, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria), modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 114 quater Istituti di moneta elettronica 1

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia ; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia (2).

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata(3).

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente [; per la distribuzione e il rimborso della

moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome] (4).

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;

b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

[1] Articolo inserito dall' articolo 55, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria), modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, dall' articolo 35, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. Vedi anche quanto disposto dall' articolo 4 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

[2] Comma modificato dall' articolo 1, comma 50, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e successivamente dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 quinquies 5 **Autorizzazione e operatività transfrontaliera 1**

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove e' svolta almeno una parte dell'attivita' soggetta ad autorizzazione (2);
- c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (3);
- e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3 (4);
- f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis (5).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.

4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando:

- a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;

b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b) (6).

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in un altro Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia (7);

b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia(8).

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario [, che intendono operare in Italia,] possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di origine (9).

8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità (10).

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

- [1] Articolo inserito dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria) e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
- [2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [3] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 39, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [4] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 39, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [6] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 39, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [7] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [8] Lettera modificata dall' articolo 1, comma 51, lettera a), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
- [9] Comma modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [10] Comma modificato dall' articolo 1, comma 51, lettera b), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 quinquies 5

Forme di tutela e patrimonio destinato¹

Art. 114-quinquies.1

1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le

compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.

5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 114 quinquies 5 Vigilanza¹

Art. 114-quinquies.2

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi (2).

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale(3).

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere(4).

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti(5).

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali

essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti(6).

5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti(7).

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.

6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita'(8).

6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato di origine(9).

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

- [2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 40, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 40, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [4] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 40, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 40, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- [6] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 40, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente dall'articolo 1, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [7] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 40, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente dall'articolo 1, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [8] Comma inserito dall'articolo 1, comma 40, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.
- [9] Comma inserito dall'articolo 1, comma 40, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 quinquies 5

Rinvio1

Art. 114-quinquies.3

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11(2).

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta (3).

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di

competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.(4)

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter(5).

3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 41, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, del D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

[3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 41, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[4] Comma inserito dall'articolo 1, comma 41, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[5] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 41, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 114 quinquies 5 Deroghe1

Art. 114-quinquies.4

1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;

b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonche' le modalita' con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).

5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

TITOLO V ter
TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO (1)
Articolo 114 sexies 6

Art. 114-sexies

(Servizi di pagamento) (1)

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

(1) Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 114 septies 7

Art. 114-septies

(Albo degli istituti di pagamento) (1)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies (2).

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate(3).

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1 (4).

2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia (5).

[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto

legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114–sexies.] (6)

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[6] Comma abrogato dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 114 octies 8

Art. 114-octies

(Attività accessorie esercitabili) (1)

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

(1) Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

**Articolo 114 nonies 9
(Autorizzazione) 1**

Art. 114-novies

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa (2);

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento (3);

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia (4);

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (5);

e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-undecies(6);

f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi (7).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (8).

4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità (9).

5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento (10).

5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo (11).

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[5] Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230 e successivamente dall'articolo 1, comma 42, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[6] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 42, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[7] Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[8] Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[9] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[10] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[11] Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

Articolo 114 decies 10

Art. 114-decies

(Operatività transfrontaliera) (1)

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di origine (2).

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia (3).

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di origine (4).

4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca

d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies (5).

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia (6).

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[5] Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 8, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[6] Comma modificato dall' articolo 1, comma 52, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 114 undecies (Rinvio) 1

Art. 114-undecies

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia (2).

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta (3).

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta (4).

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, [114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter] (5).

2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter (6).

3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, successivamente, sostituito dall'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 43, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 16, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223 1, comma 23, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 43, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 43, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

[5] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 43, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[6] Comma inserito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 duodecies 12

Conti di pagamento e forme di tutela 1

Art. 114-duodecies

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2(2).

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento (3).

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, successivamente, sostituito dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 terdecies 13

Art. 114-terdecies

(Patrimonio destinato) (1)

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114 – duodecies, comma 2.

3. In caso di incapacienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento (2).

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma

4, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.

7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate (3).

(1) Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

Articolo 114 quaterdecies (Vigilanza) 1

Art. 114-quaterdecies

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi (2).

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale (3).

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione (4).

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi (5).

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (6).

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti (7).

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti(8).

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica.

Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti(9).

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 44, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 44, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[4] Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169.

[5] Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230 e successivamente dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169

[6] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 44, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[7] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 44, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[8] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 44, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[9] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 44, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 quinquiesdecies 15

Art. 114 - quinquiesdecies

(Scambio di informazioni) (1)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 114 sexiesdecies 16 (Deroghe) 1

Art. 114 - sexiesdecies

1. La Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione , in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni(2):

a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1 (3).

3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114-decies.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3 (4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] A norma dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, gli istituti di cui al presente articolo autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività' cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019.

Articolo 114 septiesdecies 17
(Prestatori del servizio di informazione sui conti)¹.

1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-bis, 128-ter.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 114 octiesdecies 18
(Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca)¹

1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalita' della notifica.

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI
CON I CLIENTI (1)

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

CAPO I

OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (1)

(1) Capo sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

Articolo 115

Ambito di applicazione (1).

Art. 115 .

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis (3).

(1) Articolo modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 116 **Pubblicità (1).**

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.

1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari (2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita';

b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

(1) Articolo modificato dall' articolo 23 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma inserito dall'articolo 2, comma 17, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

Articolo 116 bis 2

Decisioni di rating.

[1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente (1)].

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 1, lettera n) del D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e soppresso dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

Articolo 117

Contratti.

Art. 117 (1).

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. [Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.] (2).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (3).
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 5, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto (4).

8. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia (5).

(1) Articolo modificato dall' articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, il presente comma deve intendersi soppresso.

(3) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(4) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 117 bis 2 **(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) (1).**

Art. 117-bis.

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera

proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (2).

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita', e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (3) (4).

(1) Articolo inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29.

(4) Per l'attuazione del presente articolo vedi il Decreto del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio 30 giugno 2012.

Articolo 118

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (1).

Art. 118.

1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto (2).

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato dall'articolo 2, comma 451, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma inserito dall'articolo 8, comma 5, lettera f), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Articolo 119

Comunicazioni periodiche alla clientela.

Art. 119 (1).

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalita' della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicitá annuale o, a scelta del cliente, con periodicitá semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione (2).

(1) Articolo modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 120

Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (1).

Art. 120.

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita' economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento (2).

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia (3).

1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni (4).

2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicitá nel conteggio degli interessi sia

debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti (5);

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (6) (7).

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

(1) Articolo modificato dall' articolo 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(3) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(4) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 120 bis Recesso

Art. 120-bis (1).

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

Articolo 120 ter 3 Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

Art. 120-ter (1).

1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo [e quelle contenute nell'articolo 40-bis] trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 8, lettera b) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

Articolo 120 quater 4 **Surrogazione nei contratti di finanziamento.Portabilita'**

Art. 120-quater (1).

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non e' precluso dalla non esigibilita' del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita' di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione (2).

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari

improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili (3).

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 (4).

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 8, lettera c), numero 1), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

(3) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 8, lettera c) numero 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, dall'articolo 27 quinquies, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1e, da ultimo, modificato dall'articolo 23 bis, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Lettera inserita dall'articolo 8, comma 8, lettera c), numero 3), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

CAPO I-BIS

Capo I-bis

Credito immobiliare ai consumatori (1) (2)

Articolo 120 quinquies 5

Definizioni (1)

Art. 120-quinquies

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;

e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;

g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attivita':

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o piu'

operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito.

Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 sexies 6
Ambito di applicazione (1).

Art. 120-sexies

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) contratti di credito in cui il finanziatore:

1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;

2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attivita' principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

d) contratti di credito in cui il credito e' concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;

- e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
- f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
- g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
- h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
- i) contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziare l'acquisto della proprietà di un bene immobile.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 septies 7 **Principi generali (1)**

Art. 120-septies

1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo:

- a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 octies 8
Pubblicita' (1).

Art. 120-octies

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito.

2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:

- a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;
- b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sara' garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
- c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
- d) l'importo totale del credito;
- e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
- f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

- g) la durata del contratto di credito, se determinata;
- h) se del caso, l'importo delle rate;
- i) se del caso, l'importo totale che il consumatore e' tenuto a pagare;
- l) se del caso, il numero delle rate;
- m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore e' tenuto a pagare.

3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.

4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 nonies 9 **Obblighi precontrattuali (1).**

Art. 120-novies

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

- a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

b) l'avvertimento che il credito non puo' essere accordato se la valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;

c) se verra' consultata una banca dati, in conformita' dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di consulenza.

2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo e' consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.

3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta e' vincolante per il finanziatore e il consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento.

4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa e' accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:

a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o

b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;

c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo;

d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 decies 10

Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito (1).

Art. 120-decies

1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
- b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
- c) se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito puo' dichiarare di essere indipendente se e' un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
- d) se presta servizi di consulenza;
- e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
- f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalita' di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
- g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non e' noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sara' comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
- h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
- i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o piu' finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.

4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 undecies 11 **Verifica del merito creditizio (1).**

Art. 120-undecies

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore ne' vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.

4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

5. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.

8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 duodecies **Valutazione dei beni immobili (1)**

Art. 120-duodecies

1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.

2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 terdecies 13 **Servizi di consulenza (1)**

Art. 120-terdecies

1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.

3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:

a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;

b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;

c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 quaterdecies 14 **Finanziamenti denominati in valuta estera (1)**

Art. 120-quaterdecies

1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e' denominato il contratto in una delle seguenti valute:

a) la valuta in cui e' denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu' recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;

b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo' essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e' pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la domanda di conversione.

4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e' denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui e' stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 quinquiesdecies 15 **Inadempimento del consumatore (1)**

Art. 120-quinquiesdecies

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater.

4. Agli effetti del comma 3:

a. il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;

b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore e' assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;

c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2;

d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e' stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies.

5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.

6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 sexiesdecies 16 **Osservatorio del mercato immobiliare (1)**

Art. 120-sexiesdecies

1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 septiesdecies 17
Remunerazioni e requisiti di professionalita' (1)

Art. 120-septiesdecies

1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 octiesdecies 18
Pratiche di commercializzazione abbinata (1)

Art. 120-octiesdecies

1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.

2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 120 noviesdecies 19 Disposizioni applicabili (1).

Art. 120-noviesdecies

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1.

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

CAPO II

CREDITO AI CONSUMATORI (1)

(1) Capo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 121

Definizioni

Art. 121 (1).

1. Nel presente capo, l'espressione:

- a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;

f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;

h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;

l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 122

Ambito di applicazione

Art. 122 (1) (2).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

- b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [aventi una durata superiore a cinque anni] (3);
- g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla legge;
- i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.

1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro (4).

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano [il comma 5 e] gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies (5).

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR (6).

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Vedi l'articolo 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(5) Comma modificato dall' articolo 1, comma 1, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(6) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 123

Pubblicità.

Art. 123 (1).

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo (2):

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l'importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Capoverso modificato dall' articolo 2, comma 1, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 124

Obblighi precontrattuali

Art. 124 (1).

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore (2).

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo (3).

7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, sostituito dall' articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall' articolo 2, comma 3, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 124 bis

Verifica del merito creditizio

Art. 124-bis (1).

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125

Banche dati

Art. 125 (1).

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Articolo modificato dall'articolo 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. e sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 bis **Contratti e comunicazioni**

Art. 125-bis (1).

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite

dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale comunicazione.

5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.

La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito e' di trentasei mesi.

8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicit  prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 ter 3 Recesso del consumatore

Art. 125-ter (1).

1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 quater 4 **Contratti a tempo indeterminato**

Art. 125-quater (1).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 quinquies Inadempimento del fornitore

Art. 125-quinquies (1).

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto

di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 sexies 6 **Rimborso anticipato**

Art. 125-sexies (1).

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 septies 7 Cessione dei crediti

Art. 125-septies (1).

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.

2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 125 octies 8 Sconfinamento

Art. 125-octies (1).

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- a) lo sconfinamento;
- b) l'importo interessato;
- c) il tasso debitore;
- d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:

- a) al termine di invio della comunicazione;
- b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall' articolo 2, comma 4, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 125 nonies 9 Intermediari del credito

Art. 125-novies (1).

1. L' intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore (2).

2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall' articolo 2, comma 5, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 126

Riservatezza delle informazioni

Art. 126 (1).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall' articolo 2, comma 6, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

CAPO II bis

Capo II-bis

Servizi di pagamento (1).

Articolo 126 bis

Art. 126-bis

(Disposizioni di carattere generale) (1)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies (2).

3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751 (3).

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

[1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 14, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 126 ter 3 (Spese applicabili) 1

Art. 126-ter

[1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge (2).

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento (3).] (4)

[1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[3] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

[4] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 15, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 126 quater 4 **(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti) 1**

Art. 126-quater

1. La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (2).

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .

[3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore è informato:

a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.] (3)

[1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 16, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 126 quinquies 5

Art. 126-quinquies

(Contratto quadro) (1)

1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

(1) Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 126 sexies

Art. 126-sexies

(Modifica unilaterale delle condizioni)(1)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta (2).

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica(3).

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia(4).

4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater,

comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo(5).

[5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.] (6)

[1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 17, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

[5] Comma inserito dall'articolo 1, comma 17, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

[6] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 17, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218

Articolo 126 septies 7

Art. 126-septies

(Recesso) (1)

1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

(1) Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 126 octies 8
(Denominazione valutaria dei pagamenti)¹

Art. 126-octies

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione [gli] comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base⁽²⁾.

[1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 18, del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 126 nonies 9
Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

Art. 126-novies (1)

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

- a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
- b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;
- c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita' e le condizioni del rimborso.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

CAPO II-TER

Capo II-ter

Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento (1).

Articolo 126 decies 10

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (1)

Art. 126-decies

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.

2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.

3. Ai fini del presente capo, l'espressione:

a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di

credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;

c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;

d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i);

e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5.

7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.

8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

SEZIONE I

Sezione I

Trasparenza e comparabilita' delle spese (1).

Articolo 126 undecies 11

Terminologia standardizzata europea (1).

Art. 126-undecies

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale in conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE.

2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.

3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.

4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 duodecies **Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche (1).**

Art. 126-duodecies

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformita' alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.

3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore

sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese".

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 terdecies 13 Siti web di confronto (1).

Art. 126-terdecies

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

2. I siti web previsti dal comma 1:

a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;

b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma 1, nonche' dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;

c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita' di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;

d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;

e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-undecies;

f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento;

g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;

h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;

i) non possono svolgere attività di mediazione;

l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;

m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;

n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;

o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).

4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 quaterdecies 14

Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti (1)

Art. 126-quaterdecies

1. Quando il conto di pagamento e' offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita' alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo 120-octiesdecies.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

SEZIONE II

Sezione II

Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento (1)

Articolo 126 quinquiesdecies 15

Servizio di trasferimento (1)

Art. 126-quinquiesdecies

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

2. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu' titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento e' fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne' sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.

3. Il servizio di trasferimento e' eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita' alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma.

4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi a

decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente può chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.

9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

10. La continuità nella fruizione dei servizi di pagamento è assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto è l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

(2) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 sexiesdecies 16

Spese applicabili per il servizio di trasferimento (1)

Art. 126-sexiesdecies

1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili

sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 septiesdecies 17 **Obblighi informativi e responsabilita' (1)**

Art. 126-septiesdecies

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.

2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta

euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 octiesdecies 18

Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario (1)

Art. 126-octiesdecies

1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo' richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:

a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonche' quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresì il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;

c) chiude il conto di pagamento di origine.

2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore

nella richiesta. La data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

SEZIONE III
Sezione III
Conto di base (1)
Articolo 126 noviesdecies 19
Diritto al conto di base (1)

Art. 126-noviesdecies

1. Le banche, la societa' Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base".

2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalita' previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu' del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies 20
Apertura del conto di base (1)

Art. 126-vicies

1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento puo' rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'allegato A.

2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al piu' tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non e' tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. L'apertura del conto di base non puo' essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies semel 21

Caratteristiche del conto di base (1)

Art. 126-vicies semel

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti.

2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.

3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo' prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.

4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies bis 22

Spese applicabili (1)

Art. 126-vicies bis

1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e' in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies ter 23 Recesso (1)

Art. 126-vicies ter

1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu' delle seguenti condizioni:
 - a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;

- b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
- c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- d) il consumatore non soggiorna piu' legalmente nell'Unione europea;
- e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.

3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e' informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.

5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies quater 24

Conti di base per particolari categorie di consumatori (1)

Art. 126-vicies quater

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies quinquies 25 **Informazioni sul conto di base (1)**

Art. 126-vicies quinquies

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 126 vicies sexies **Educazione finanziaria (1)**

Art. 126-vicies sexies

1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita' di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.

2. La Banca d'Italia puo' promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

CAPO III
Capo III (1)
REGOLE GENERALI E CONTROLLI
Articolo 127
Regole generali.

Art. 127 (1).

01. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni (2).

02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR (3).

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente (4).

1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana (5).

2. Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice (6).

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB (7).

(1) Articolo modificato dall'articolo 26 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall' articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma prima rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre

2010, n. 218, e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(4) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(6) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(7) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 127 bis **Spese addebitabili¹**

Art. 127-bis

1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non

possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato(2).

2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente richiede [alla banca o all'intermediario finanziario] informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente(3).

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento (4).

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, [dall'articolo 126-ter e] dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11(5).

[1] Articolo inserito dall' articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

[2] Comma modificato dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 19, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

Articolo 128

Controlli 1.

Art. 128.

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis(2).

[2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.] (3)

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 (4).

[1] Articolo sostituito dall'articolo 27 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; dall' articolo 35, comma 8, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e sostituito dall' articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 20, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 20, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 45, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 128 bis
Risoluzione delle controversie (1)

Art. 128-bis .

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 29 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, modificato dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, modificato dall' articolo 35, comma 10, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e sostituito dall' articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Articolo 128 ter 3
Misure inibitorie (1)

Art. 128-ter.

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario (2).

(1) Articolo inserito dall' articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 46, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

TITOLO VI-bis VI bis

AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)

(1) Titolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 128 quater

Agenti in attività finanziaria (1)

Art. 128-quater.

1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali (2).

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

[3. Fermo restando la riserva di attivita' prevista dall' articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere attivita' di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attivita' da' titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.] (3)

4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (4).

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.

6. Gli agenti in attivita' finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4 (5).

7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni (6).

7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicit  e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni (7).

[8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell' articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.] (8).

- (1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (3) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (4) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (5) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall' articolo 8, comma 1, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218. Per il Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento vedi il D.M. 28 dicembre 2012 n. 256. Da ultimo il presente comma e' stato modificato dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (6) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (7) Comma inserito dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (8) Comma inizialmente modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall' articolo 8, commi 2, 3 e 4 del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente abrogato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 5), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128 quinquies 5

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria (1)

Art. 128-quinquies.

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina [del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina] dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica (2);

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilita' e professionalita', compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il controllo;

[d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;] (3)

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge (4).

2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale (5).

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Lettera modificata dall' articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificata dall'articolo 8, comma 5 del Dlgs. 14 dicembre 2010 , n. 218 .

(3) Lettera soppressa dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(5) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128 sexies 6

Mediatori creditizi (1)

Art. 128-sexies.

1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 (2).

3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali.

3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente (3).

4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (4).

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(4) Comma modificato dall'articolo articolo 11 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 6, del Dlgs. 14 dicembre 2010 , n. 218 e successivamente dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 128 septies 7

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi (1)

Art. 128-septies.

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti (2):

a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

[f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.] (3)

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale (4).

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge (5).

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(3) Lettera soppressa dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(4) Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, commi 7, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(5) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128 octies Incompatibilita' (1)

Art. 128-octies.

1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis (2).

2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti iscritti (3).

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(3) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128 nonies 9 Dipendenti e collaboratori (1)

Art. 128-novies.

1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita' finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita' dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 128 decies 10 **(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)¹**

Art. 128-decies.

1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni(2).

3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi (3).

4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso

i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi (4).

4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi (5).

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 21, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[3] Comma modificato dall'articolo 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2014, n. 15 e successivamente dall'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[4] Comma modificato dall'articolo 9, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2014, n. 15.

[5] Comma modificato dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2014, n. 15.

Articolo 128 undecies 11 Organismo (1)

Art. 128-undecies.

1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato [ed ordinato in forma di associazione], con autonomia organizzativa, statutaria e

finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti (2).

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia (3).

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 1), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera f), numero 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128 duodecies

Disposizioni procedurali (1)

Art. 128-duodecies.

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato (2).

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno (3);

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis né da comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 (4).

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravita' e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilita';
- c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
- g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
- h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi (5).

[2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.] (6)

3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, [nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e] nei seguenti casi (7):

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
- b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi (8);

c) cessazione dell'attività'.

3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità' di vigilanza di settore (9).

4. L'agente in attività' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. [Fermo restando l'articolo 144, comma 8,] in caso di necessità' e urgenza, può' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività' di agenzia in attività' finanziaria o di mediazione creditizia (10).

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis (11).

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(3) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(4) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 1), del D.Lgs. 19

settembre 2012, n. 169 e successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(5) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(6) Alinea modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(7) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

(9) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 4), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(10) Comma inizialmente modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall' articolo 8, comma 8, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 5), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

Articolo 128 terdecies 13
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo (1)

Art. 128-ter decies.

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo' accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche' richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti (2).

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso.

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128 quaterdecies 14
Ristrutturazione dei crediti (1)

Art. 128-quater decies.

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2 (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall'articolo articolo 11 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del Dlgs. 14 dicembre 2010 , n. 218 .

TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI

Articolo 129
Emissione di strumenti finanziari (1) (2).

1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall'articolo 9.41 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto

dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, ed infine sostituito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

**TITOLO VIII
SANZIONI (1) (2)**

(1) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

CAPO I

Capo I

ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO (1) (2) (3)

Articolo 130

Abusiva attività di raccolta del risparmio (1).

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

(1) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Articolo 131

Abusiva attività bancaria (1).

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

(1) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Articolo 131 bis 2
Abusiva emissione di moneta elettronica (1) (2)

1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (3).

(1) Articolo inserito dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).

(2) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 131 ter
(Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) (1)

Articolo 131-ter

1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114 – novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (2).

(1) Articolo inserito dall' articolo 35, comma 11, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 132

Abusiva attivita' finanziaria (1).

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

(1) Articolo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e, successivamente, sostituito dall'articolo 64, comma 23, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, in seguito modificato dall'articolo 28 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 132 bis

Denuncia al pubblico ministero ed al tribunale (1) .

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società (2).

(1) Articolo inserito dall'articolo 29 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituito dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria), e successivamente dall'articolo 9.42 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma modificato dall' articolo 35, comma 12, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 133

Abuso di denominazione. (1)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche (2).

1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento (3).

1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 (4)

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari (5).

3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una società o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla

vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111 (6) (7).

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9 (8).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).

(2) Comma aggiunto dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria).

(3) Comma inserito dall' articolo 35, comma 13, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(4) Comma inserito dall'articolo 8, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

(5) Comma modificato dall'articolo 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria), sostituito dall'articolo 35, comma 14, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 successivamente sostituito dall'articolo articolo 8, comma 3, lettera a) bis del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs. 14 dicembre 2010 , n. 218 .

(6) Comma modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'articolo 30 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 35, comma 15, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e dall'articolo 8, comma 3, lettere b) e c), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 47, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(7) La misura della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma era stata così elevata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 47, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

CAPO II
Capo II
ATTIVITÀ DI VIGILANZA (1)
Articolo 134

Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.

[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

CAPO III
Capo III
BANCHE E GRUPPI BANCARI (1)
Articolo 135
Reati societari (1) .

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 9.43 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

Articolo 136

Obbligazioni degli esponenti bancari.

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate . E' facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste (1).

[2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.] (2)

[2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario (3).] (4)

3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 9.44 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; successivamente modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e, da ultimo modificato dall'articolo 24-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 1, comma 48, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Comma abrogato dall'articolo 24-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma inserito dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 34-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

(4) Comma abrogato dall'articolo 24-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(5) Comma sostituito dall'articolo 9.44 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con la decorrenza indicata dall'articolo 34-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Da ultimo sostituito dall' dall'articolo 1, comma 48, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 137

Mendacio e falso interno [bancario] (1).

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione

del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.] (2)

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000 (3).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni (4) (5).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 8, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

(2) Comma abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(3) Comma inserito dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) A norma dell'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

Articolo 138
Aggiotaggio bancario.

[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.] (1)

(1) Articolo modificato dall'articolo 31 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente abrogato dall'articolo 8 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

CAPO IV
Capo IV
PARTECIPAZIONI (1)
Articolo 139

Partecipazioni in banche, in società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari (1) (2).

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (3).

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 (4).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo

20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni (5).

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (6).

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9 (7).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 9.46 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificata dall'articolo 2, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 64, comma 27, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Comma sostituito dall'articolo 9.46 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. L'importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. E da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Comma inserito dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 49, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Comma sostituito dall'articolo 9.46 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'articolo 2, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 53.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 140

Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari (1) (2).

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato (3) .

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 (4).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni (5).

2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9 (6).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 9.47 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Comma sostituito dall'articolo 32 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 50, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Comma inserito dall'articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 50, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(5) Comma modificato dall'articolo 8, comma 9, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 50, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

CAPO IV-bis IV bis
Capo IV-bis
Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi (1)
Articolo 140 bis 2
Esercizio abusivo dell'attivita' (1)

Art. 140-bis.

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329

(1) Articolo inserito dall'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

CAPO V
Capo V

ALTRE SANZIONI (1)

Articolo 141

False comunicazioni relative a intermediari finanziari (1).

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.]

(1) Articolo sostituito dall'articolo 64, comma 29, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente abrogato dall'articolo 8, comma 10, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 142

Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Articolo 143

Emissione di valori mobiliari (1).

[1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni (2).] (3)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) L'importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 9, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.

Articolo 144

Altre sanzioni amministrative alle società o enti¹ 2

Art. 144

1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni (3):

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie(4);

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,

126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (5);

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (6);

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso (7).

e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies (8).

[2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.] (9)

2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,

relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative (10).

[3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.] (11)

[3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte [, qualora esse rivestano carattere rilevante](12):

a) inosservanza degli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (13);

b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'117, comma 8(14);

c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.] (15)

4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;

b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);

c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte (16).

[5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.] (17)

5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies (18).

[6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia.] (19)

[7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria, del legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'articolo 128-decies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-decies.] (20).

8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali (21).

9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (22).

[1] Articolo modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall' articolo 33 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39(Legge comunitaria), dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 , dall'articolo 35, comma 16, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e sostituito dall'articolo 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

[2] Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 51, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[3] Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 22, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[4] Lettera modificata dall' articolo 1, comma 53, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 e successivamente dall'articolo 1, comma 22, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

[6] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 e successivamente dall'articolo 1, comma 22, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

[7] Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 51, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[8] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

[9] Comma modificato dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 51, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[10] Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.

[11] Comma modificato dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 51, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[12] Alinea modificato dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

[13] Lettera modificata dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 6, lettere a) e b), del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

[14] Lettera modificata dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 .

[15] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 51, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[16] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 51, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

[17] Comma modificato dall'articolo 2, comma 8, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 51, lettera g), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

[18] Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente sostituito dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 51, lettera h), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

[19] Comma abrogato dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

[20] Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 .

[21] Comma sostituito dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente dall'articolo 1, comma 51, lettera i), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.

[22] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 51, lettera i), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 144 bis 2
Ordine di porre termine alle violazioni (1).

1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 52, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

Articolo 144 ter 3
Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale (1)

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d),

109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l'articolo 144, comma 9.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 52, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

Articolo 144 quater

Criteria per la determinazione delle sanzioni (1)

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravita' e durata della violazione;
- b) grado di responsabilita';
- c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 52, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

Articolo 144 quinquies 5

Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (1)

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 52, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

Articolo 144 sexies 6
Obbligo di astensione (1).

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 52, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

Articolo 144 septies 7
(Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU) (1)

1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia puo' applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu' delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;

b) la sanzione e' diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;

c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

4. La Banca d'Italia puo' chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 24, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

CAPO VI

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)

Articolo 145

Procedura sanzionatoria (1).

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato (2).

1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (3).

[2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.] (4)

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire

modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione (5).

3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile (6).

3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno (7).

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica (8) (9).

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile (10).

6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile

per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento (11)

7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione (12).

7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione (13).

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3 (14) (15)

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato (16).

[10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.] (17)

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (18).

(1) Articolo modificato dall'articolo 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e successivamente sostituito dall'articolo 34 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi D.Lgs. 17 gennaio 2003

n. 5. Vedi anche quanto disposto dal provvedimento della Banca d'Italia 14 giugno 2006 n. 682855.

(2) Comma sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. A norma dell' articolo 62 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 l'Ufficio italiano cambi è soppresso; le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono trasferite alla Banca d'Italia. Successivamente il presente comma è stato ulteriormente sostituito dall'articolo 1, comma 53, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 53, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Comma abrogato dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(5) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.Lgs. 141 del 2010. Da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 53, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(6) Comma inserito dall'articolo 1, comma 53, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 53, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(8) Comma sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(9) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 17) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Da ultimo il presente comma, è stato sostituito dall'articolo 1, comma 53, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(10) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 17) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Da ultimo il presente comma, è stato modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(11) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 17) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Da ultimo il presente comma, è stato sostituito dall'articolo 1, comma 53, lettera g), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(12) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 17) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Da ultimo il presente comma, è stato sostituito dall'articolo 1, comma 53, lettera h), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(13) Comma inserito dall'articolo 1, comma 53, lettera i), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(14) Comma sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(15) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 17) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Da ultimo il presente comma, è stato sostituito dall'articolo 1, comma 53,

lettera l), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(16) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera m), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(17) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 53, lettera n), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(18) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera n), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 145 bis 2 **Procedure contenziose (1)**

Art. 145-bis.

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (2).

[3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione della dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi.] (3)

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto (4).

(1) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 11, del D.Lgs. 8 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma modificato dall' articolo 8, comma 11, del D.Lgs. 8 agosto 2010, n. 141, come modificato dall' articolo 5, comma 3, del Dlgs. 14 dicembre 2010, n. 218. Successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 5-bis, lettera a), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 .

(3) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2011, n. 104 come modificato dall' articolo 1, comma 3, lettera b), numero 6), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 .

(4) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 5-bis, lettera b), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 .

Articolo 145 ter 3

Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate (1).

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 54, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Articolo 145 quater

Disposizioni di attuazione (1)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 54, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 146
(Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) (1).

Articolo 146

1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;

b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;

2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei

servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.

4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

(1) Articolo inserito dall' articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

Articolo 147

Altri poteri delle autorità creditizie.

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Articolo 148

Obbligazioni stanziabili.

[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziare in anticipazione presso la Banca d'Italia.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, con effetto a decorrere dalla data di adozione della moneta unica da parte della Banca d'Italia, come disposto dall'articolo 11, comma 2, del medesimo D.Lgs. 43/1998.

Articolo 149

Banche popolari.

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Articolo 150

Banche di credito cooperativo.

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione "credito cooperativo".

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con

le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.

4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge."

5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.

6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Articolo 150 bis 2

Disposizioni in tema di banche cooperative (1)

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies (2).

2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies (3).

2-bis. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2539, primo comma, del codice civile , gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20 (4) .

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall' articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. [Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.] (5).

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell' articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.

(1) Articolo inserito dall'articolo 38 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

(4) Comma inserito dall'articolo 23-quater, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 3), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

Articolo 150 ter 3

Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo (1).

Art. 150-ter.

01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo (2).

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria [ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),] e' consentita, previa modifica dello statuto sociale [ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1], l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile (3).

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono

sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4 (4).

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo (5).

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (6).

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso (7).

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile (8).

(1) Articolo inserito articolo 22, comma 3-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera a), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 7, lettera c), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 7, lettera d), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 7, lettera e), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera f), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

(8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera f), del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49.

Articolo 151

Banche pubbliche residue.

1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

Articolo 152

Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio

dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

Articolo 153

Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiari, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

Articolo 154

Fondo interbancario di garanzia.

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Articolo 155

Soggetti operanti nel settore finanziario (1).

[1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo (2).

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3 (3).

4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (3).

4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (3).

4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (3).

4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (3).

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (4).

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in

ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (5).]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 12, del D.Lgs. 8 agosto 2010, n. 141

(2) Comma sostituito dall'articolo 35 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e successivamente dall'articolo 13, comma 37, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 32, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269

(4) Comma aggiunto dall'articolo 35 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per il regolamento contenente disposizioni applicative del presente comma vedi D.M. 31 luglio 2001, n. 372. Per le istruzioni per l'iscrizione, la variazione dei dati e la cancellazione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'Elenco generale previsto dal presente comma vedi provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi 21 dicembre 2001. A norma dell' articolo 62 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 l'Ufficio italiano cambi è soppresso; le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono trasferite alla Banca d'Italia.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 35 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per l'attuazione del presente comma vedi deliberazione CICR 9 febbraio 2000 e le disposizioni integrative di cui al D.M. 28 luglio 2000.

Articolo 156

Modifica di disposizioni legislative.

1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). -- 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministero

dell'economia e delle finanze. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni." (1).

2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:

" c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa."

3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:

"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico."

4 . L'art. 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza." (2).

5 . Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

" 3 . Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano." (3)

6 . L'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

"Art. 58 (Obbligazioni delle società cooperative). - 1 . Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992,

n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa." (4).

7 . Nel comma 1 dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono soppresse." (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 157

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Ambito d'applicazione). -- 1 . Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società

esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

2 . Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3 . Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4 . Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5 . Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).".

2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

" 3 . Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."

3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Poteri delle autorità). -- 1 . Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonchè alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2 . I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3 . Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4 . Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

" 3 . Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."

5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

" 1 . In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata."

6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:

" b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;"

7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 25 (Impresa capogruppo). -- 1 . Agli effetti dell'art. 24 è impresa capogruppo:

a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

2 . Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa."

9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

" 5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa."

11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). -- 1 . Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purchè queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

a) enti creditizi e finanziari;

b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2 . L'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso."

13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). -- 1 . Per la violazione dell'art. 3 del capo I;

delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'art. 5, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.

2 . Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3 . Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

Articolo 158

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

[1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 66 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Articolo 159

Regioni a statuto speciale.

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. [Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.] (1)

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti (2).

4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse *3(.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 55, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 55, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 25, del Dlgs. 14 novembre 2016 n. 223.

Articolo 159 bis 2

Informazioni da inserire nei piani di risanamento (1).

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento;

- b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;
- c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
- d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita' necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;
- e) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
- f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
- g) l'individuazione delle funzioni essenziali;
- h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle linee di business principali, delle operazioni e delle attivita' dell'ente;
- i) una descrizione dettagliata delle modalita' con cui la pianificazione del risanamento e' integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;
- l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
- m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;
- n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita';

- o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilita' di trasferire liquidita' tra entita' del gruppo e linee di business, affinche' la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;
- p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
- q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita';
- r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
- s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
- t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
- u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita' o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidita' finanziaria;
- v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;
- z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
- aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

2. Il piano di risanamento indica altresì le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attivita' che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo puo' adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 54, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.

Articolo 160

Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonchè la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 211 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 161

Norme abrogate.

1. Sono o restano abrogati (1):

il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

la legge 15 luglio 1906, n. 441;

il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;

il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

la legge 30 maggio 1932, n. 635;

il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

la legge 30 maggio 1932, n. 805;

la legge 3 giugno 1935, n. 1281;

l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;

il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;

il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;

il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

la legge 7 aprile 1938, n. 378;

la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;

il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;

il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

la legge 16 novembre 1939, n. 1797;

la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;

la legge 21 maggio 1940, n. 657;

la legge 10 giugno 1940, n. 933;

il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;

il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;

il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 [e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma] (2);

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;

il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;

la legge 29 luglio 1949, n. 474;

la legge 22 giugno 1950, n. 445;

la legge 10 agosto 1950, n. 717;

la legge 17 novembre 1950, n. 1095;

la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;

la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;

la legge 24 febbraio 1953, n. 101;

la legge 13 marzo 1953, n. 208;

la legge 11 aprile 1953, n. 298;

la legge 8 aprile 1954, n. 102;

la legge 31 luglio 1957, n. 742;

la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;

l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

la legge 21 luglio 1959, n. 607;

la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;

la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;

la legge 3 febbraio 1961, n. 39;

la legge 21 maggio 1961, n. 456;

la legge 27 giugno 1961, n. 562;

la legge 28 luglio 1961, n. 850;

la legge 24 novembre 1961, n. 1306;

la legge 30 aprile 1962, n. 265;

gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;

la legge 10 maggio 1964, n. 407;

la legge 5 luglio 1964, n. 627;

la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;

la legge 11 maggio 1966, n. 297;

la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;

gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni;

l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;

la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;

la legge 27 marzo 1969, n. 120;

l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;

la legge 28 ottobre 1970, n. 866;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;

la legge 26 ottobre 1971, n. 917;

la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;

la legge 5 dicembre 1972, n. 848;

la legge 29 novembre 1973, n. 812;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;

la legge 11 marzo 1974, n. 75;

la legge 14 agosto 1974, n. 392;

la legge 14 agosto 1974, n. 395;

gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;

l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;

l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;

l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;

l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;

la legge 18 luglio 1984, n. 360;

gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 17 aprile 1986, n. 114;

la legge 17 aprile 1986, n. 115;

l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;

gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;

il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;

l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

la legge 6 giugno 1991, n. 175;

l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;

il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;

la legge 5 marzo 1985, n. 74;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;

gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;

l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.

3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo (3).

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (4).

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati

a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente (5).

7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente (6).

7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (7).

(1) Così corretto in Gazz.Uff., 7 marzo 1994, n. 54.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 56, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 37 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 del medesimo articolo 6.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 del medesimo articolo 6.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 del medesimo articolo 6. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'articolo 8, comma 8, lettera d) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 5 quinquiesdecies, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Articolo 162

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.